



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.58.2010 (prot.n.11870 del 22 aprile 2010)

Voce: Pensioni e quiescenza

Oggetto: Individuazione gestione previdenziale del personale regionale a tempo determinato.

Massima Per il personale regionale assunto a decorrere dall' entrata in vigore della L.R.21 del 1986 il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali sono disciplinati, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato nel cui ambito ai dipendenti civili non di ruolo si applicano le norme sul trattamento di quiescenza e previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo.

Poiché quindi anche la Regione ha equiparato sotto il profilo pensionistico e previdenziale il personale a tempo determinato a quello di ruolo. ne consegue la competenza del Fondo pensioni istituito dall'art.15 della L.R. 6 del 2009 in relazione ai rapporti di lavoro di dirigenti generali e di componenti degli uffici di diretta collaborazione, esterni all'Amministrazione regionale ed incardinati a tempo determinato nella stessa con esclusione, peraltro già prevista per la gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, dei soggetti provenienti dal bacino del precariato (ex LSU e PUC) e di quelli assunti per un periodo di tempo inferiore all'anno, categorie invece iscritte all'INPS.

Riferimenti : art.10,c.1,L.R.21 /1986;L. n.1077/1966; art.15 della L.R. 6/2009.

